

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 13/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 27 Settembre 2006,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Ruperto Dr. Cesare, - Presidente; Deroma Avv. Serapio, Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Cherubini Dott. Giorgio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**1. APPELLO DEL SIG. TONELLOTTO FLAVIANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 E LA REVOCA DEL TESSERAMENTO EX ART. 22 BIS, COMMA 7 N.O.I.F., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 319 del 13.4.2006)

All'esito dell'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini dai quali è risultato che il signor Flaviano Tonello è stato condannato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato in data 26.5.2005, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 219 e 223 Legge Fallimentare, che da tale sentenza è conseguita l'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale inflitta e che, malgrado ciò, il signor Tonello si è tesserato per la Stagione Sportiva 2005/2006 omettendo di comunicare alla Lega competente i provvedimenti emessi a suo carico, il Procuratore Federale, rilevato che l'art. 22 bis N.O.I.F. (i) "prevede che i soggetti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un delitto previsto, fra l'altro, dalla disciplina del fallimento e i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione..." e che (ii) "i soggetti nei cui confronti sia intervenuta sentenza di condanna anche non definitiva sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente...", ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il signor Flaviano Tonello, Presidente e legale rappresentante dell'U.S. Triestina Calcio S.p.A., e la stessa società U.S. Triestina Calcio S.p.A., "per rispondere: a) il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 22 bis, commi, 1 e 6, N.O.I.F, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2005\2006 assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante della società U.S. Triestina Calcio S.p.A., nonostante le preclusioni a suo carico, indicate nella parte motiva, e per aver omesso di comunicare ai competenti organi federali di trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 22 bis N.O.I.F.; b) la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo legale rappresentante...”.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, ha inflitto al signor Flaviano Tonello la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per la durata di anni 2, disponendo la revoca del già effettuato tesseramento ed alla Società Triestina la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Con telegramma in data 18.4.2006, il signor Flaviano Tonello ha comunicato l'intenzione di ricorrere avverso tale decisione, ma, successivamente, non ha dato seguito alla citata dichiarazione mediante il deposito dei motivi di reclamo né ha provveduto a versare la tassa prevista.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 27.9.2006 sono presenti il Procuratore Federale e per parte reclamante il legale incaricato, il quale conferma che non sono stati presentati i motivi di reclamo.

Orbene, ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S., i reclami redatti senza motivazione sono inammissibili.

Si rileva, peraltro, che, secondo l'articolo 29, comma 8, “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato posto il reclamo deve far regolarizzare il versamento...”

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Sig. Tonello, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S. per omesso invio delle motivazioni, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DEL SIG. FANTINEL STEFANO MARIO, PRESIDENTE DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006)**

**3. APPELLO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006)**

All'esito dell'esame della informativa inviata dalla CO.VI.SO.C., in data 26.5.2006, con la quale è stato comunicato che l'U.S. Triestina Calcio S.p.A. non ha fatto pervenire alla citata Commissione di Vigilanza il bilancio di competenza al 31.3.2006 entro il termine perentorio delle ore 19:00 del 18.5.2006, così come previsto dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006, all. A), par. I), lett. B), punto 1 della F.I.G.C., ma solo successivamente, il Procuratore Federale, rilevato che il tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito rispetto ai termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, integra la violazione di cui all'articolo 7, comma 3 bis, C.G.S. in relazione all'articolo 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. 180/A del 31.3.2006, all. A), par. I), lett. B), punto 1, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il signor Stefano Mario Fantinel, Presidente e legale rappresentante

dell'U.S. Triestina Calcio S.p.A., e la stessa società U.S. Triestina Calcio S.p.A., per rispondere, rispettivamente, della violazione dell'articolo 7, comma 3 bis del C.G.S. introdotto con C.U, 183/A del 31.3.2006, in relazione all'articolo 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. 180/A del 31.3. 2006, all. A), par. I, lett. B), punto 1, per l'inosservanza del termine perentorio stabilito da quest'ultima disposizione federale e dell'articolo 2, comma 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto provato e pacifico il contestato inadempimento della tardiva trasmissione da parte dell'U.S. Triestina Calcio S.p.A. della documentazione in questione e la conseguente violazione dell'articolo 7, comma 3 bis C.G.S., ha inflitto "al signor Stefano Mario Fantinel la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per mesi 3 e alla Soc. Triestina la sanzione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007".

Avverso tale decisione ha proposto appello, mediante la presentazione di due distinti ed autonomi reclami riportanti i medesimi motivi, l'avv. Emanuele Urso, lamentando: (i) l'inapplicabilità al presente giudizio delle disposizioni dettate dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 200/A del 4.5.2006 sull'abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo ed amministrativo; (ii) l'insussistenza della violazione ascritta alla società appellante, in quanto la documentazione *de qua* sarebbe stata inviata nel termine previsto o, qualora così non venisse ritenuto, in quanto la responsabilità per la trasmissione tardiva della documentazione non sarebbe dipesa dalla condotta tenuta dalla società Triestina ma dal malfunzionamento dell'apparecchiatura telefax della CO.VISO.C..

Per quanto esposto, il reclamante ha richiesto l'annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con la decisione impugnata.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 27.9.2006, presenti per la Procura, il dott. Stefano Palazzi e per parte reclamante il signor Stefano Mario Fantinel e l'avv. Emanuele Urso, quest'ultimo si è riportato alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere disposta la riunione dei distinti procedimenti instaurati per evidenti motivi di connessione, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima decisione.

Sempre in via preliminare, questa C.A.F. rileva che entrambi i reclami presentati vanno dichiarati inammissibili.

L'art. 29., comma 1, C.G.S. prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". Il comma 5 della medesima disposizione codicistica stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti "a cura degli interessati".

Orbene, nel caso in analisi, entrambi i reclami, come detto, risultano sottoscritti dall'avv. Emanuele Urso e non anche dal signor Stefano Mario Fantinel e dal legale rappresentante *pro-tempore* della Società affiliata - soggetti interessati in quanto colpiti dalle sanzioni inflitte dal Giudice di *prime cure* - le cui firme sono state apposte, non in calce agli atti, come avrebbe dovuto essere, bensì a margine degli stessi al fine di nominare il citato legale quale proprio rappresentante e/o difensore.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, invero, il reclamo proposto da soggetto non legittimato risulta privo di valore sostanziale e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 C.G.S..

Il principio, è bene specificare, sorge dal presupposto che per la presentazione dell'atto introduttivo del procedimento disciplinare non è previsto lo *ius postulandi* riconosciuto dalla disciplina del processo civile, ai sensi articoli 82 e segg. c.p.c., al difensore munito di procura alle liti.

Secondo il C. G. S. gli unici soggetti legittimati a proporre reclamo - e, quindi, coloro ai quali viene riconosciuta la capacità di sottoscrivere gli atti relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari - sono quelli indicati dall'articolo 29, comma 1 del medesimo codice.

Unica eccezione al principio secondo cui gli atti del procedimento sono espressamente riservati alla parte, risulta essere la disposizione dell'articolo 30, comma 6, C.G.S., la quale prevede che, nel corso delle udienze tenute di fronte agli Organi di giustizia sportiva, "in tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia...".

Sul punto, peraltro, la Commissione non ritiene di applicare i principi stabiliti dal recente lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso il C.O.N.I., reso in data 18.7.2006 all'esito dell'arbitrato tra Romano Malavolta e Teramo Calcio S.p.A. contro la F.I.G.C., in quanto gli stessi risultano fondati su presupposti non condivisibili.

Per questi motivi, la Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5, C.G.S. gli appelli come innanzi proposti e dispone l'incameramento delle tasse versate.

#### **4. APPELLO U.S. VILLAR PEROSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. VENTRE MARCO FINO AL 31.12.2007, TESSERATO DELL'U.S. VILLAR PEROSA, SEGUITO GARA U.S. VILLAR PEROSA/PRO COLLEGNO DEL 11.6.2006.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta. – Com. Uff. n. 5 del 19.8.2006)

Al termine della partita Villar Perosa/Pro Collegno disputata il giorno 10.6.2006, nel supplemento del proprio rapporto, l'arbitro riferiva di essere stato dapprima gravemente ingiuriato e quindi colpito alla testa con la bandierina dell'assistente di parte signor Marco Ventre della società Villar Perosa, che per detta circostanza, veniva squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31.12.2008 (Com. Uff. n. 59 in data 15.6.96 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta).

Gravato di reclamo il richiamato provvedimento la Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 5 in data 19.8.2006), pur confermando il sostanziale svolgimento dei fatti descritto dall'arbitro, valutava in diversa maniera la gravità degli stessi e riduceva la squalifica inflitta dal Primo Giudice al 31.12.2007.

Avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare proponeva reclamo alla C.A.F. la società U.S. Villar Perosa deducendo in via principale l'omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed in subordine, la determinazione di una pena eccessivamente afflittiva.

Prima della riunione fissata per la discussione del reclamo il signor Marco Ventre comunicava di non poter intervenire per essere sentito personalmente, come preannunciato mediante reclamo, ed allegava alla detta comunicazione la copia dell'atto di denuncia-querela proposto nei confronti dell'arbitro.

Premesso doverosamente che la C.A.F. è Giudice di Legittimità (art. 33 n. 1/B C.G.S.) e che i reclami alla stessa sottoposti debbono essere adeguatamente motivati, prim'ancora di accertare se il reclamo in esame abbia ad oggetto motivi di legittimità, si ritiene pregiudiziale esaminare e valutare se lo stesso risulti adeguatamente e sufficientemente motivato, onde integrare compiutamente il disposto dell'art. 29 comma 6 C.G.S..

Ritiene questa Commissione che entrambi i motivi proposti a fondamento del reclamo non possono superare la pregiudiziale censura di genericità. Ed invero, quanto al primo motivo, dopo aver premesso nell'epigrafe il vizio di omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nell'illustrazione del motivo medesimo non si fa alcun riferimento a quanto preannunciato, atteso che le critiche sono state avanzate solo in riferimento all'acquisizione dei mezzi di prova, argomenti da una parte afferenti al merito della controversia (e come tali preclusi

alla conoscenza del Giudice di Legittimità) e, dall'altra, inconferenti in relazione alla specifica censura mossa, perché inidonei a giustificare l'omessa o contraddittoria pronuncia.

Quanto al secondo motivo, lo stesso è soltanto preannunciato nel titolo, ma non sviluppato con le relative argomentazioni a sostegno.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, comma 6 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Villar Perosa di Villar Perosa (Torino), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE BOUDIANSKI VICTOR AVVERSO LA VALIDITÀ QUINQUENNALE DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'F.C. JUVENTUS S.P.A. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 23/C del 14.12.2004)**

Con ricorso 7.8.2006 il signor Boudianski Victor ha proposto ricorso avverso la decisione della C.A.F. del 13.12.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C del 14.12.2004, con la quale, su appello della Juventus F.C. S.p.A., era stata integralmente riformata la decisione della Commissione Tesseramenti del 1.10.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D in pari data.

Con il prodotto ricorso il signor Boudianski, eccependo che la decisione della C.A.F. era stata emessa in violazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) C.G.S., ha richiesto la revocazione della decisione C.A.F., la declaratoria di validità della decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti e, per l'effetto, cessato al 30.6.2004 il suo rapporto contrattuale con la Juventus F.C. S.p.A. e privi di efficacia i rapporti contrattuali posti in essere dalla Società in data successiva all'1.10.2004.

Controdeduceva la Juventus eccependo la inammissibilità, per tardività, del ricorso e nel merito la infondatezza del ricorso per revocazione.

Alla fissata udienza sono comparsi i difensori delle parti i quali hanno illustrato le rispettive posizioni insistendo per l'accoglimento delle stesse.

Preliminarmente la C.A.F., esaminata l'eccezione di tardività sollevata dalla Juventus F.C. S.p.A., la ritiene priva di fondamento e, per l'effetto, dichiara tempestivo il ricorso per revocazione che è stato proposto con il rispetto del termine di cui al disposto sancito dall'art. 35, comma 1, C.G.S..

Circa il merito, osserva la C.A.F., che il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 35, comma 1, lett. a).

Il signor Boudianski, infatti, pur richiamandosi alla specifica norma su citata (corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 395, comma 1, n. 1 del C.p.C.) in sostanza ha, in definitiva, denunciato non "il dolo di una parte nei confronti dell'altra", bensì la collusione di una delle parti con il Giudice; dunque il vizio (dolo del Giudice) previsto dal n. 6 del su citato art. 395 C.p.c. che, però, non è riprodotto nell'art. 35, comma 1, C.G.S..

"Dolo del Giudice" che, comunque ed ove sussistente, dovrebbe risultare accertato con sentenza passata in giudicato, il che non è nel caso di specie.

Osserva altresì la C.A.F. che il ricorrente ha, per il vero, dedotto soltanto una supposta erronea applicazione del diritto, asseritamente determinata da una altrettanto supposta collusione che risulterebbe da intercettazioni telefoniche tra persone estranee al Giudice (il Moggi, come è noto, è un Dirigente della Juventus F.C. S.p.A.) sulle quali sono in corso indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e dispone sia incamerata la tassa versata.

## ORDINANZE

**6. RECLAMO DEL SIG. CARDONA DOMENICO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. FINO AL 6.7.05, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 401/C del 9.8.2006).**

La C.A.F., su istanza di parte, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'appello proposto dal Sig. Cardona Domenico.

**Publicato in Roma il 28 settembre 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luca Pancalli